

# CCNL Comparto Regioni

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 26 E SEGUENTI DEL CCNL DEL 5/10/2001

Il giorno **18 dicembre 2003**, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

**ARAN:**

nella persona del **Presidente Avv. Guido Fantoni**      **FIRMATO**

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**CONFEDERAZIONI SINDACALI**

**CGIL-fp/Enti Locali**

**FIRMATO**

**CGIL**

**FIRMATO**

**CISL/FPS**

**FIRMATO**

**CISL**

**FIRMATO**

**UIL/FPL**

**FIRMATO**

**UIL**

**FIRMATO**

**CONFSAL FIRMATO**

**COORDINAMENTO SINDACALE**

**AUTONOMO**

**FIRMATO**

**CISAL**

**FIRMATO**

(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

**DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI**

**CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE**

**FIRMATO**

(Fenal, Snalcc, Sulpm)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo

## **CCNL di interpretazione autentica dell'art. 26 e segg. del CCNL del 5/10/2001**

**Premesso che** il Tribunale ordinario di Savona – Sezione lavoro – ha richiesto all'ARAN, con diverse decisioni di analogo contenuto, in relazione a cause di lavoro promosse da dipendenti di Enti locali, l'attivazione della procedura di interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 165/2001. Il Giudice ha ritenuto che per poter definire le controversie in atto è necessario risolvere, in via pregiudiziale, l'interpretazione esatta da dare agli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001, in relazione alle richieste dei ricorrenti rivolte ad ottenere la conservazione della maggiore retribuzione dagli stessi goduta al momento del passaggio dall'Ente Ferrovie dello Stato alle dipendenze del comune interessato, a titolo di assegno *ad personam* qualificabile come “retribuzione individuale di anzianità”.

**Rilevato che** dagli atti dei diversi ricorsi emerge con chiarezza che il personale ricorrente, già inquadrato nel ruolo dell'Ente Ferrovie dello Stato, è stato trasferito alle dipendenze degli Enti locali in attuazione della legge 29/12/1988 n. 554 art. 4, comma 2, con le modalità previste dal DPCM 5/8/1988 n. 325;

**Che** la richiesta dei lavoratori si concretizza nella rivendicazione della non riassorbibilità del trattamento di miglior favore acquisito nell'Ente di provenienza alla data dell'effettivo inquadramento presso l'Ente di destinazione (1/1/1993) come assegno personale non riassorbibile, rivendicando a tal fine l'applicazione della disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001, che consentirebbe la qualificazione di tale assegno come “retribuzione individuale di anzianità” (art. 28, comma 4);

**Considerato che** la disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL, per espressa previsione contrattuale, trova applicazione esclusivamente “nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell'ANAS” trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997;

**Che**, conseguentemente, le relative clausole contrattuali non possono essere estese ad altre casistiche di trasferimento verificatesi in tempi precedenti, non essendo in alcun modo prevista una loro applicazione retroattiva;

**Ritenuto** di dover evidenziare che il trasferimento del personale delle Ferrovie dello Stato agli Enti locali ha trovato una specifica disciplina e tutela nel DPCM 325/1988, i cui indirizzi applicativi sono stati formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, anche con recenti pareri (v. nota prot. 2866/7 del 3/7/2001), ha affermato la non riassorbibilità dell'assegno *ad personam* attribuito al personale al momento dell'inquadramento;

**Tutto quanto sopra valutato**, le parti concordano l'interpretazione degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001 nel testo che segue:

#### **Punto 1**

La disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001 trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell'ANAS trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997 e dei relativi decreti attuativi.

#### **Punto 2**

La disciplina di cui al punto 1 non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi compresi quelli con provenienza dall'Ente Ferrovie dello Stato, che restano regolamentati e tutelati dall'art. 5, comma 2, del DPCM n. 325/1998 e secondo gli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.